

Disegno di legge Costituzionale

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione¹

Ordini del giorno accolti dal Governo sulla Riforma delle Conferenze²

La Camera,

premessi che:

il «sistema delle Conferenze» (Stato-Regioni, Stato-Città e autonomie locali e quella Unificata) ha finora svolto un ruolo di fondamentale importanza nei rapporti tra gli enti di cui si compone la Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, costituendo sede di stabile e sistematico strumento di raccordo tra Stato e autonomie territoriali;

in particolare, tale strumento, realizzando una cooperazione di tipo organizzativo, ha permesso un'effettiva collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, sia riguardo al processo legislativo in relazione ai criteri di riparto delle competenze legislative previsti dal vigente Titolo V della Costituzione, sia riguardo all'implementazione della legislazione in una prospettiva di leale collaborazione;

l'assetto delle competenze dello Stato e delle autonomie territoriali delineato dal Titolo V della Costituzione, come riformato nel 2001, nonostante l'operatività di sedi collaborative nell'ambito del sistema delle Conferenze, ha dato luogo, come è noto, ad un consistente contenzioso costituzionale; esso, a distanza di molti anni da quella riforma e nonostante orientamenti ormai consolidati della Corte costituzionale in merito al riparto delle competenze, continua ad impegnare in modo preponderante l'attività del Giudice delle leggi, alimentando la conflittualità tra il legislatore statale e i legislatori regionali;

il disegno di legge costituzionale in esame, innovando la configurazione istituzionale del Senato della Repubblica, delinea una seconda Camera rappresentativa degli enti territoriali, sia per la composizione, sia per la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (Regioni, Città

¹ Ddl Costituzionale [C 2613](#), prima lettura Camera dei deputati.

² Ordini del giorno accolti dall'Aula della Camera dei deputati il 9 marzo 2015.

metropolitane e Comuni), che consente di indirizzare in senso cooperativo l'effettiva applicazione dell'assetto delle competenze disegnato dal Titolo V;

il medesimo disegno di legge costituzionale, anche al fine di ridurre il contenzioso costituzionale legato alla revisione del 2001, modifica il riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, prevedendo la soppressione della competenza concorrente e ridistribuendo le relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

il legame organico tra il nuovo Senato e le autonomie territoriali, in base al quale esse partecipano all'elaborazione della legislazione dello Stato, in sinergia con la nuova distribuzione di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, consentirà di risolvere preventivamente in sede parlamentare, anziché di sindacato di costituzionalità, eventuali questioni connesse al riparto di competenze;

nel nuovo assetto delle competenze legislative, la previsione, contenuta nel disegno di legge in esame, di una «clausola di supremazia», che permette alla legislazione statale di intervenire in materie ad essa non riservate ove ne ricorrano i presupposti, consente un superamento delle fattispecie per le quali la Corte costituzionale ha elaborato il principio della cd. «attrazione in sussidiarietà» (o anche «chiamata in sussidiarietà»);

se l'intervento dello Stato a titolo di chiamata in sussidiarietà ha comportato una deroga all'ordinario assetto delle competenze imponendo di assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni, generalmente richiesto nella forme dell'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze o con la regione interessata, con il nuovo modello di regionalismo previsto dal disegno di legge costituzionale in esame, la partecipazione delle istituzioni territoriali alla composizione del Senato e l'intervento di tale Camera nel procedimento legislativo in cui sia eventualmente attivata la clausola di salvaguardia, realizzeranno su differenti basi rispetto al passato il coinvolgimento delle Autonomie nel procedimento legislativo;

con il disegno di legge in esame, il Parlamento diviene, in via esclusiva, la sede funzionale all'adozione di decisioni legislative condivise con le istituzioni territoriali, in quanto il concorso alla funzione legislativa da parte del Senato costituisce per ciascun membro che lo compone esercizio di responsabilità nei confronti delle istituzioni territoriali che ognuno rappresenta;

con la diretta partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali al procedimento legislativo, per il sistema delle Conferenze si apre quindi una nuova stagione di intervento, che troverà la sede propria sul piano delle decisioni consequenziali necessarie per l'implementazione e per l'attuazione delle leggi;

sarà quindi in ogni caso necessario preservare, al di fuori del circuito legislativo cui partecipa esclusivamente il nuovo Senato, una sede di composizione

di diverse istanze, in vista dell'interesse generale, per le sole attività di natura amministrativa, tecnica e gestionale;

tale sede dovrà essere regolata secondo un modello che, rispetto a quello attualmente vigente, dovrà essere snellito, reso coerente con la riforma in esame ed ispirato a criteri di trasparenza e pubblicità dei procedimenti che in esso si svolgono;

pertanto, in tale contesto, occorrerà un intervento di riforma che mantenga sedi e forme di raccordo per livelli di attività differenti da quelli in cui si esplica la funzione legislativa, che tenga conto anche delle competenze di natura non legislativa attribuite dal disegno di legge in esame al nuovo Senato;

per tali profili, d'altro canto, le suddette sedi e forme di raccordo dovranno essere disciplinate in modo da assicurare che, per le attività per le quali potrebbe in concreto delinearci un «doppio binario» per effetto dell'intervento del Senato, vi sia un esercizio coerente di responsabilità politica dei rappresentanti delle istituzioni territoriali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per la riforma del sistema delle Conferenze in conformità a quanto indicato nelle premesse.

9/2613-A/6. [Dorina Bianchi](#), [Gigli](#), [Rosato](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame ha modificato l'articolo 55 della Costituzione stabilendo che: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (...);»;

l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame ha invece modificato l'articolo 57 della Costituzione disponendo che: «Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (...);»;

la nuova configurazione dei poteri e delle funzioni del Parlamento e in particolare la nuova composizione del Senato impatta sulla Conferenza Stato-

regioni, il cui ruolo andrà necessariamente ridefinito, al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di ridefinire il ruolo della Conferenza Stato-regioni alla luce della riforma del Senato della Repubblica di cui al provvedimento al nostro esame.

9/2613-A/41. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Paglia](#), [Costantino](#), [Quaranta](#).

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge costituzionale in discussione risponde all'esigenza, espressa con costanza nel dibattito politico e istituzionale degli ultimi dieci anni, di superare il bicameralismo paritario previsto dalla costituzione del 1948, modificando la composizione e le funzioni del Senato della Repubblica;

il Senato della Repubblica diviene Camera rappresentativa delle istanze territoriali: sarà composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti proporzionale alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due;

l'assetto della nuova composizione intende trasformare il Senato in un organo in grado di veicolare nel circuito decisionale statale, in particolare nel procedimento di formazione delle leggi, le istanze che provengono dai territori;

il Senato della Repubblica riformato concorre all'esercizio della funzione legislativa, e delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione Europea; partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto; concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e della attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi statali, nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;

a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta nel nostro ordinamento si è sviluppato un sistema di conferenze territoriali – conferenza Stato-Regioni, conferenza Stato-città e conferenza unificata – chiamate a garantire la cooperazione e il raccordo tra i diversi livelli di governo presenti nel nostro ordinamento; da allora fino ad oggi il novero delle competenze attribuite alle conferenze è sensibilmente aumentato anche in ragione dell'assenza di una sede istituzionale di coordinamento fra gli enti costitutivi della Repubblica;

impegna il Governo

affinché in sede di attuazione del disegno di legge costituzionale in esame siano assunte le iniziative opportune per adeguare il sistema delle conferenza Stato-Regioni alla presenza di una seconda Camera del Parlamento nazionale rappresentativa delle istanze territoriali nell'ambito del procedimento legislativo e della funzione di raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica.

9/2613-A/48. [Lattuca](#)